



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione civile

via Salaria Antica est – L'AQUILA – pec: dpc029@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Edilizia Sociale

Piazza S. Bernardino – L'AQUILA – pec: dpc022@pec.regione.abruzzo.it

Prot. N. RA/ 0114717/16

L'Aquila, - 7 DIC. 2016

Alle Amministrazioni Comunali Abruzzesi

Alle Amministrazioni Provinciali di
L'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti

Alle Università degli Studi di L'Aquila, Teramo e
Chieti-Pescara

All' Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

p.c. Agli Uffici Territoriali del Governo - area PC

Al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo

Loro sedi

Oggetto: Edifici scolastici, gestione esiti di vulnerabilità sismica e programmazione regionale degli interventi

In riferimento alle numerose richieste pervenute dagli Enti in indirizzo, dalle associazioni spontanee di genitori e studenti e da quanto emerso dalla stampa in merito alla sicurezza degli edifici scolastici sull'onda emotiva generata dai terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre, si ritiene utile riportare alcune precisazioni e indicazioni sull'argomento.

Attraverso precedenti comunicazioni, i medesimi Enti sono stati informati in merito all'obbligo, imposto dall'art. 2, c. 3 dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, di esecuzione di verifiche tecniche, a carico degli Enti proprietari, su tutti gli edifici e le infrastrutture "strategiche" ai fini di protezione civile o "rilevanti" per le conseguenze di un loro eventuale collasso. Gli elenchi di ciascuna categoria sono stati approvati con la D.G.R. n. 438 del 29.03.2005 ed integrati, con le opportune precisazioni, con la successiva D.G.R. n. 1009 del 29.10.2008 (allegati B1 e B2). Il termine ultimo per la realizzazione delle verifiche, in origine fissato entro 5 anni dalla pubblicazione della predetta Ordinanza, è stato più volte prorogato ed è ormai scaduto dal marzo 2013.

Gli edifici scolastici, di ogni ordine e grado, sono da considerarsi edifici "rilevanti" e, pertanto, soggetti a tali obblighi di legge. Da una ricognizione dei dati agli atti di questo Dipartimento, si è rilevato lo stato di attuazione incompleto delle verifiche su tutto il territorio regionale e, pertanto, si sollecitano gli Enti locali in indirizzo, che non avessero ancora provveduto, all'esecuzione di dette importanti valutazioni.

In riferimento alla gestione degli esiti e per chiarire alcuni aspetti importanti relativi all'esecuzione delle verifiche sismiche, per supportare i Comuni e più in generale gli Enti locali su tale delicato argomento, il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha emanato apposita circolare n. DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010, trasmessa a suo tempo a tutti gli Enti (disponibile on line all'indirizzo <http://protezionecivile.regione.abruzzo.it/index.php/verifiche-sismiche-e-interventi-antisismici>), nella quale sono chiaramente evidenziate le competenze e le modalità di intervento secondo le fattispecie ivi indicate. Detta circolare, in sintesi, stabilisce che il Comune, supportato dal progettista esecutore della verifica, debba indagare sulle motivazioni per le quali la valutazione della sicurezza abbia avuto in esito valori dell'indice di rischio (α_{SLV}) nulli o prossimo allo zero, distinguendo i due seguenti casi e azioni da intraprendere:

- a) se l'edificio risulta non verificato all'analisi statica, ovvero prevalentemente ai carichi permanenti e alle altre azioni di servizio, l'Ente deve immediatamente attivare i provvedimenti del caso (modifica della destinazione d'uso, adottare opportune cautele, intervenire con lavori di miglioramento o adeguamento sismico, rendere inagibile l'edificio);
- b) se l'inadeguatezza dell'opera è da imputare alle azioni ambientali (es. terremoto) non controllabili dall'uomo e soggette ad incertezza, come si rileva dalla circolare suddetta non sembra intendersi obbligatoria l'immediatezza dei provvedimenti e sarà cura dell'ente proprietario "calibrare le azioni ed i tempi di attivazione, eventualmente individuando uno o più livelli delle azioni, commisurati alla vita nominale restante e alla classe d'uso" (paragrafo C.8.3 della Circolare n. 617/2009).

In entrambi i casi, è compito del progettista esecutore della verifica esplicitare in apposita relazione i livelli di sicurezza attuali e quelli raggiungibili con un intervento, la vita nominale restante e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell'uso della costruzione. Rimane confermato l'obbligo sancito dall'OPCM n. 3274/2003 di programmare gli interventi antisismici su tali opere nella pianificazione triennale delle Amministrazioni proprietarie e/o gestori degli edifici.

Occorre precisare che, salvo il caso in cui non risulta verificata l'analisi statica, non esiste un valore fissato dalla normativa per il quale è necessario porre immediatamente fuori esercizio una struttura. L'indice di rischio è da considerarsi un valore numerico che cerca, in qualche modo, di sintetizzare il risultato di complesse verifiche basate su scelte progettuali assunte dal professionista e che meglio rappresentano la situazione reale dell'edificio. I soli valori di indici non possono essere esclusivamente e direttamente riferibili all'inadeguatezza dell'opera o alla sua presunta "adeguatezza".

Sempre in riferimento ai valori molto bassi delle valutazioni della sicurezza, si evidenzia che le stesse sono spesso gravate da fattori riduttivi imposti dalla normativa, dovute alla poca o scarsa conoscenza della struttura e delle caratteristiche meccaniche dei materiali. Pertanto, tali valori possono essere dovuti anche alla scelta del livello di conoscenza "limitata" della struttura (LC1) imposto nel calcolo numerico; la pratica suggerisce che aumentare il numero di indagini in situ per raggiungere almeno un livello di conoscenza "adeguato" della struttura (LC2), permette di avere una modellazione numerica più aderente alle reali condizioni dell'edificio e, in molti casi, si rilevano valori degli indici di rischio più alti rispetto a quelli in esito a verifiche con imposto il livello LC1. La situazione potrebbe significativamente migliorare se l'Ente proprietario fosse in grado di raggiungere un livello di conoscenza "accurato" corrispondente ad un LC3 da normativa.

Pertanto, sulla base di quanto indicato sinteticamente nella presente nota - ma con invito a leggere attentamente gli ulteriori chiarimenti riportati nella citata circolare n. DPC/SISM/0083283 del 04.11.2010 - e grazie al supporto del progettista esecutore delle verifiche, l'Ente potrà prendere le adeguate decisioni caso per caso.

In termini di programmazione delle risorse è opportuno evidenziare che la Regione Abruzzo negli ultimi anni, in linea con la nuova politica nazionale, in vista dell'obiettivo di innalzamento dei livelli di sicurezza degli immobili sede di istituzioni scolastiche, ha messo in campo una pluralità di risorse per il miglioramento e l'adeguamento sismico degli edifici, anche mediante il finanziamento di nuove strutture.

La Regione interviene sul patrimonio scolastico assegnando contributi, anche a titolo di cofinanziamento, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali che, nel rispetto delle norme di settore, provvedano alla realizzazione degli interventi sulle scuole di propria competenza, siano esse dell'infanzia, primarie o secondarie.

Si riporta di seguito un quadro sintetico delle più recenti risorse gestite dalla Regione a valere su fondi di provenienza statale:

- Ai sensi della Legge 8 novembre 2013, n. 128 la Regione Abruzzo ha definito il Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica costituito da n. 187 interventi per l'adeguamento sismico, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici scolastici, per un fabbisogno complessivo di oltre € 130.000.000,00, finanziando n. 64 interventi per un importo pari € 32.549.186,44;
- Ai sensi della Legge 9 agosto 2013, n. 98, il cosiddetto Decreto del Fare, la Regione Abruzzo ha definito l'elenco delle istanze ammesse a contributo per un fabbisogno complessivo di € 98.454.105,00, ottenendo il finanziamento per n. 97 interventi di messa in sicurezza di scuole ed istituti scolastici, per un importo complessivo di € 47.293.328,16;
- In applicazione del PAR FSC 2007/2013 – Linee di Azioni II.1.1.a e V.2.1.a/OdS - la Regione ha finanziato n. 42 interventi di miglioramento /adeguamento sismico di edifici scolastici esistenti nonché ulteriori interventi di completamento e nuova costruzione, attivando progetti per un totale di € 26.578.264,36, oltre ulteriori risorse per € 8.152.000,00, da destinare a edifici sedi di asili nido, per complessivi n. 32 interventi tra adeguamento sismico e nuova realizzazione;
- Ai sensi del Decreto n 3938 del 25.09.2015 la Regione Abruzzo ha aderito all'iniziativa Scuole Innovative promossa dal Miur, finalizzata alla realizzazione di n. 2 nuovi poli scolastici, ottenendo risorse quantificate in € 8.500.000,00;
- Nell'ambito del 1° e 2° Programma stralcio del Piano Straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla Legge 289/2002, art. 80, comma 21, sono stati finanziati ulteriori n. 180 interventi per un complessivo di € 29.178.057,92, assegnati in concessione a Comuni e Province.

Va infine evidenziato che, diversi dei quali, tuttavia, risultano in grave ritardo di attuazione.

Alla luce di quanto sopra, ed evidenziando che soprattutto in relazione all'ultima linea di finanziamento sono annoverati interventi in elevato ritardo, si sollecitano gli Enti Locali, laddove già beneficiari di finanziamenti formalmente assegnati, a voler adoperarsi al fine di completare la realizzazione delle relative opere e a voler fornire al Servizio Edilizia Sociale adeguata urgente informazione sullo stato di attuazione degli interventi e sui tempi di conclusione dei procedimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PREVENZIONE

DEI RISCHII DI PROTEZIONE CIVILE

Ing. Carlo Giovanni

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE

Dott. Silvano Binchi

